



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 11 giugno 2009

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
III^a SEZIONE
L.N.D. – Comitato Interregionale**

RIUNIONE GIOVEDÌ 11 GIUGNO 2009 ORE 13.00

1) Ricorso A.S. CASALE CALCIO S.R.L.

avverso la sanzione dell'ammenda di €5.000,00 inflittale a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 4, comma 2 C.G.S. per responsabilità oggettiva nella violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 30 Statuto Federale e 94, comma 2 NOIF, ascritta al calciatore Cordua Ermanno all'epoca dei fatti tesserato in favore della reclamante (nota n. 5998/799pf/07-08/SP/MS/vdb del 2.4.2009) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 85/CDN del 30.4.2009)

La C.G.F., riuniti i ricorsi a fianco indicati, li **ACCOGLIE** e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata.

2) Ricorso calciatore CORDUA Ermanno

avverso le sanzioni della squalifica per mesi 6 e dell'ammenda di €5.000,00 inflittele a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 30 Statuto Federale ed all'art. 94, comma 2 NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 85/CDN del 30.4.2009)